

Tecno

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Repertorio n. 6111

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Codice Fiscale n. 00061820742)

E

L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari (~~Codice Fiscale~~

~~partita~~ partita IVA n. 00861860724)

P E R

la costruzione nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA di n. 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziati con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 41 - completamento 3° Biennio.

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

£. 2.194.087.500.=

RIBASSO D'ASTA del 5,66%

£. 124.185.352.=

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

£. 2.069.902.148.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentottantaquattro, in questo giorno ventinette del mese di Agosto, in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Giambattista Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio LON-

27-8-84
Mod. 1 Vol. -
4423
800.500

GO - Coordinatore Generale dell'Istituto predetto, dellegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13/3/1940, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) Giovanni DE GENNARO, nato a Bitonto il 30/10/1945 quale amministratore unico, legale rappresentante dell'Impresa edile EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari alla Via Devitofrancesco, 31/c, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta atto costitutivo della società per dottor Enrico AMORUSO, notaio in Alberobello, Rep. n. 2959 - Racc. n. 805 del 17/1/1977 che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera "A". L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari alla Via Devitofrancesco, 31/c ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici elegge domicilio speciale presso lo studio dello Avvocato Giuseppe Donativi - Via Trieste 7 - Brindisi.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

in persona del suo Presidente, come sopra rappresentato, affida all'Impresa **EDI, CO. M. S. R. L.**... con sede in **...Bari.....**, la quale, in persona come sopra, accetta, l'appalto relativo alla costruzione di n. **60** alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di **FRANCAVILLA FONTANA**. I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 41 - 3° Biennio - Completamento -.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, nonché degli elaborati grafici di progetto, i quali, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, vengono allegati al presente contratto sotto la lettera "B" (nn. **1. e 10.**), secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e disciplinare di Appalto, che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera "C", nonché dell'Elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera "D" ed infine in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori. L'Istituto appaltante, comunque, si riserva la facoltà di introdurre in corso d'appalto, variazioni, aumenti o diminuzioni al progetto suindicato, giusta quanto previsto e stabilito dalle norme di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, cui le parti fanno concorde riferimento e richiamo senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere per tale titolo alcun compenso speciale ed indennità.

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto potranno, pertanto, venire eseguiti a cura dei rispettivi enti, aziende e società, coordinatamente con l'avanzamento dei lavori stessi,

le opere relative alla realizzazione di strade e fognature nonchè al la parte muraria ed impiantistica dell'approvvigionamento idrico, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e della rete telefonica, senza che l'Impresa appaltatrice possa per ciò pretendere alcun compenso speciale o indennità, salvo il pagamento di eventuali lavori a tal uopo ordinati dalla Direzione Lavori da compensare con i prezzi di cui al presente contratto.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere one roso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, del lo Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corri

spondono, rispettivamente, il Presidente dell'IACP, l'Ingegnere Capo dell'IACP ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di **FRANCAVILLA FONTANA**

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Nei casi in cui le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultanti nei disegni in diversa scala diano luogo a divergenze, sarà ritenuta valida la indicazione del disegno in rapporto maggiore.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti d'appalto, di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento

dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed allo ap=
provvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei
lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formu=
lazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazio=
ni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se consequen=
temente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad
una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli
oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conse=
guenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manu=
fatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stes=
sa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone
o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto
conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere,
pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e del
le sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce po=
tersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità
stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel ri

spetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa

fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in mesi sedici continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui allo articolo 29 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £. 300.000.- (diconsi lire Trecentomila) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 30 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dallo allegato Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e devono intendersi compensati nel forfait e nei prezzi unitari di cui al successivo articolo 11 gli oneri ed obbli-

ghi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle di ml. 3,00 x 2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;
- 5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonchè di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 6) la costruzione e la manutenzione della viabilità pubblica attualmente esistente nel rispetto delle disposizioni che saranno im-

partite in proposito dai competenti uffici comunali;

- 7) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;
- 8) il mantenimento degli scoli delle acque e della integrità delle canalizzazioni esistenti sull'area per lo meno fino a che i relativi problemi non saranno risolti in via definitiva con altra soluzione; l'Impresa appaltatrice dovrà accertare, a propria cura e spese l'esatta ubicazione di tali canalizzazioni presso gli uffici comunali competenti o mediante scavi di indagine;
- 9) il pagamento alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti, del contributo stabilito ai sensi dell'art.24 della legge 4/3/1958, n. 179 e successive modificazioni.
Si intende che il contributo di cui trattasi, oltre che sull'ammontare contrattuale dei lavori, graverà anche sui maggiori importi che dovessero successivamente essere comunque riconosciuti all'Impresa appaltatrice per la esecuzione dei lavori in aggiunta o a modifica di quelli previsti dal presente contratto, nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e riguardanti il costo dell'opera;
- 10) la redazione di elaborati esecutivi di cantiere e, nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari disegni esecutivi, la necessaria rielaborazione degli stessi secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;
- 11) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia

di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- 12) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali costruiti nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti;
- 13) l'onere della custodia del cantiere installato per la realizzazione degli alloggi, della buona conservazione degli alloggi costruiti e degli spazi esterni, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia ancora intervenuta la consegna agli aventi diritto.

Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;

- 14) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 14), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore della Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dello Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare in contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura

e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso lo Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dallo Istituto appaltante o ad esso segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le Detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £. 2.194.087.500.= (di

consi lire Due miliardi centonovantaquattromilioni ottantasettemila 500
.....)

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 5,66% (diconsi lire cinque e centesimi sessantasei per cento)

offerto dalla Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori, a forfait e a misura di £. 2.069.902.148.= (diconsi lire Due miliardi sessantanove milioni novecento due mila cento quarantotto.).

I lavori a misura saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera "D"

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

L'importo dei lavori a misura sopra indicato è calcolato in via presuntiva e ha pertanto valore puramente indicativo.

Gli importi contrattuali dei lavori a forfait sono invece fissi ed invariabili, salvo il caso di variazioni che l'Istituto appaltante si riserva di apportare al progetto originario delle rispettive opere, secondo quanto previsto nel precedente art. 1 e che comportino aumenti o diminuzioni nelle opere e forniture previste nello stesso progetto originario.

Gli importi di cui sopra potranno, pertanto, variare in più o in meno senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e man^{ch}ino nel prezzario sopra citato e nell'elenco dei prezzi aggiunti=vi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazio^{ne} dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il cor^{ris}pettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e al^{le} condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfet^{ta} esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri pre^visti allo articolo 16 del Capitolato generale d'appalto per le ope^{re} di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli in^{dic}ati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrat^{tu}ali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le ope^{re} pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964, n. 463; 17/2/1950, n. 50; 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei tra^sporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonchè agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.357 del

23/12/1978 ed evidenziati nella tabella riportata nello articolo 38 del Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera
"C"

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dallo Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 dello allegato Capitolato speciale d'appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'articolo 19 del Capitolato generale di

appalto e di cui all'articolo 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di ufficio;
- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori a misura

il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8 e per i lavori a forfait il prezzo che risulterà detraendo da ciascuno degli importi contrattuali dei lavori a forfait, indicati nel precedente articolo 8, l'importo dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento, secondo le pattuizioni contrattuali, valutati a misura in base ai prezzi sopra richiamati.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente articolo 1.

ART. 12

C A U Z I O N E

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dell'importo di £. ...103.495.110.=... (diconsi lire Centotremilioni quattrocentonovantacinquemilacentodieci.) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. ...33106... del ...13/6/1984... prestata dalla ASSICURATRICE EDILE - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - agenzia di Bari con sede in Milano con la quale

la predetta ASSICURATRICE EDILE - Compagnia di Assicurazioni e Rias
sicurazioni - agenzia di Bari con sede in Milano si costituisce fidejus
sore nell'interesse della Impresa appaltatrice ed a favore dell'Isti
tuto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di lire
Centotremilioniquattrocentonovantacinquemilacentodieci.

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del
precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempi=
mento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato ap=
provato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto
e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pen
denza.

ART. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra lo Istituto appaltante
e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'arti
colo 35 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14

ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Qualora l'Impresa appaltatrice anticipi la ultimazione dei lavori ri
spetto ai termini prescritti al precedente articolo 5, le sarà corri
sposto un "premio di accelerazione", nella misura e con le modalità
indicate nell'articolo 39 dell'allegato Capitolato speciale d'appal=
to.

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI -- ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 16

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:

- Atto costitutivo della società - allegato "A";
- Elaborati grafici di progetto; allegato "B" (nn. 1 - 10);
- Capitolato speciale e disciplinare d'appalto; allegato "C";

- Elenco dei prezzi unitari. **allegato "D"**.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;
- legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato quì in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero ventuno fogli di carta in bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero venti facciate oltre a questa fin quì